

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Il cliente afferma di risultare segnalato negativamente in CRIF nonostante il prestito sia stato estinto regolarmente nel 2021, ritenendo che l'intermediario abbia segnalato ritardi tecnici verificatisi nel corso della rateizzazione, e di non aver mai ricevuto alcun preavviso di imminente segnalazione. Dichiara di aver presentato reclamo in data 25 ottobre 2025 e di aver ricevuto il relativo riscontro nel giro di un mese. Chiede la cancellazione delle segnalazioni negative in CRIF.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra reclamo e ricorso, negando di aver fornito riscontro prima della presentazione del ricorso del 20 novembre 2025 e richiamando il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 15400/2021. Non svolge difese nel merito. Chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda la legittimità delle segnalazioni negative effettuate dall'intermediario in CRIF. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario per mancato rispetto del termine dilatorio tra reclamo e ricorso.

Ai sensi della Sez. VI, par. 1, delle Disposizioni ABF, il ricorso deve essere preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario e il cliente può adire l'Arbitro solo quando il reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario, ovvero in data successiva alla replica dell'intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 15400/2021, ha enunciato il principio per cui la presentazione del ricorso prima dello scadere del predetto termine comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile e dichiarabile d'ufficio.

Nel caso di specie, il reclamo risulta presentato in data 25 ottobre 2025 e il ricorso in data 20 novembre 2025, con un intervallo di soli 26 giorni. Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il riscontro dell'intermediario entro un mese dalla presentazione del reclamo, circostanza che, ove provata, avrebbe consentito la presentazione anticipata del ricorso; tuttavia, non ha prodotto né il reclamo né il relativo riscontro a supporto di tale affermazione, e ha rinunciato espressamente alle repliche a fronte dell'eccezione sollevata dall'intermediario. In assenza di prova dell'avvenuto riscontro negativo anticipato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE